

**REGOLAMENTO (CE) N. 2586/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 dicembre 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1278/1999 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1278/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, sono stati fissati gli aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago in carni e uova originarie del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi;
- (2) considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applli-

cabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1278/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 19.6.1999, pag. 32.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità***(in EUR/100 kg)*

| Codice dei prodotti | Importo dell'aiuto |
|---------------------|--------------------|
| 0207 12 10 9900     | 25                 |
| 0207 12 90 9190     | 25                 |
| 0207 12 90 9990     | 25                 |
| 0207 14 20 9900     |                    |
| 0207 14 60 9900     | 8                  |
| 0207 14 70 9190     |                    |
| 0207 14 70 9290     |                    |
| 0408 11 80 9100     | 58                 |
| 0408 91 80 9100     | 43                 |

NB.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.»